

# Un docente, tramite uno studio legale, chiede il rimborso delle ore di lavoro e delle spese sostenute per lo spostamento nelle due sedi di servizio...

**Data:** 07/01/2021

**Area Tematica:** Personale docente

**Argomenti:** ♦Trattamento economico: rimborso spese vive

**Keywords:**

#pbb #rimborso #lavorio #quantizzazione #procura #carburare #diffida #istanza #carburante #spesa #distare

## Domanda

Ho ricevuto da parte di uno studio Legale (in nome e per conto di un docente che ha svolto lo scorso anno servizio presso la scuola che dirigo) la richiesta di rimborso delle ore di lavoro necessarie al trasferimento fra le due sedi della scuola (distanti 5 Km) nelle quali svolgeva servizio, nonché il rimborso delle spese di carburante. La quantizzazione del rimborso è di 25€/h + spese carburante € 0,535/Km.

Il riferimento che viene citato a supporto dell'istanza è la Sentenza della Cassazione Civ. Sez. Lavoro del 27/7/2010, n. 17511.

L'istanza si conclude con la diffida all'effettuazione del rimborso da corrispondere entro 7gg. dalla ricezione.

La richiesta mi sembra irricevibile (è peraltro priva di procura da parte del docente interessato) ma come devo procedere?

Rispondo all'Avvocato, trasmetto all'Avvocatura dello Stato o non do alcun seguito?

Grazie

Cordiali saluti

## Risposta

Si concorda con l'interpretazione del dirigente scolastico sulla irricevibilità della richiesta, in disparte dalla mancata allegazione della procura sottoscritta dal docente e dalla sentenza della Corte di Cassazione 17511/2010, comunque non pronunciata in riferimento all'organizzazione del lavoro scolastico. In premessa, non risulta che il docente, preso atto dell'orario delle lezioni, abbia mai rappresentato al dirigente scolastico la necessità di utilizzare il mezzo proprio per il trasferimento da una sede all'altra dell'istituzione scolastica: il dirigente, di conseguenza, non ha potuto autorizzare tale uso né opporre diniego. In riferimento all'impiego del mezzo proprio da parte del personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001 rilevano, comunque, i chiarimenti forniti dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010, n. 36 in relazione all'applicazione dell'art. 6 c. 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 ("[...] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"): ad eccezione del personale ispettivo o incaricato di svolgere funzioni di verifica e di controllo l'eventuale autorizzazione concessa dall'Amministrazione al dipendente che richieda di utilizzare il mezzo proprio è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa, rimanendo esclusa qualsiasi possibilità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente (si veda anche la deliberazione del 7 febbraio 2011, n. 2 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite).

Come detto in altre risposte, suggeriamo al Dirigente di valutare se non rispondere proprio alla diffida (ipotesi da noi preferita) oppure rispondere con una riga dicendo semplicemente che l'istanza non può essere accolta per mancanza dei presupposti giuridici. Senza aggiungere altro.

---

*I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.*